



Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle
Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine
Commissione di Albo degli Educatori Professionali
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Istituito ai sensi delle Leggi
04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3

Tavagnacco (UD), 18 giugno 2020

Oggetto: Educatore Professionale. Titoli equipollenti e percorsi di equivalenza

Il presente documento vuole divulgare e chiarire la situazione concernente i titoli di Educatore Professionale identificabile con il profilo 520/98.

Per approfondire consulta:

DECRETO 8 ottobre 1998, n. 520

Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (GU Serie Generale n.98 del 28-04-1999)

Dal 17 marzo 1999, data in cui entra in vigore effettivamente il DM 520/98 che definisce il profilo professionale dell'Educatore Professionale e identifica la formazione universitaria di primo livello (laurea triennale), fu stabilito, contestualmente, come regolamentare chi già lavorava con titoli presi precedentemente il 17 marzo 1999, individuando due meccanismi: EQUIPOLLENZA ed EQUIVALENZA

il **titolo EQUIPOLLENTE** può essere speso sia in ambito accademico (prosecuzione del percorso universitario di secondo livello e master) che professionale (partecipazione a concorsi pubblici, mobilità nel mondo del lavoro, etc..). Negli anni scorsi l'Associazione Maggiormente Rappresentativa ANEP ha provveduto a censire, in tutte le regioni, l'elenco dei titoli da includere; l'equipollenza nelle norme è stata riconosciuta per titoli acquisiti fino al 2012;

per approfondire consulta:

DECRETO 27 luglio 2000 - **Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. (GU Serie Generale n.195 del 22-08-2000)**

DECRETO 22 giugno 2016

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base». (GU Serie Generale n.196 del 23-08-2016)

Qualora un lavoratore non possenga la laurea in Educazione professionale (SNT2) o titolo equipollente, questi può considerare il percorso di:

EQUIVALENZA che è riservato a professionisti in possesso di titoli acquisiti entro il 17 marzo 1999, che non sono rientrati nel decreto di equipollenza e che hanno esperienza lavorativa nel settore, svolgendo le funzioni di educatore professionale (sono titoli di vario tipo, ad esempio: Corsi 150 o 200 ore; corsi biennali con varie denominazioni ecc..). L'equivalenza permette l'attività lavorativa e

CODICE FISCALE 94079620301

Via Sottovilla, 8 – 33010 Tavagnacco (UD) | Tel 0432.572659 segreteria telefonica | Fax 0432.1690115
www.tsrpm.fvg.it | www.tsrpm.org | email: friuliveneziagiulia@tsrpm.org | email PEC: friuliveneziagiulia@pec.tsrpm.org



l'iscrizione all'Albo del proprio Ordine ma non ha riconoscimento accademico. Il riconoscimento dell'EQUIVALENZA di un titolo è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso da parte della Regione; questo avviene su istanza singola dell'interessato che possieda i titoli riportati nel bando regionale di equivalenza.

Per approfondire consulta:

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011

Criteria e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (GU Serie Generale n.191 del 18-08-2011)

DECRETO DIRETTORIALE 19 MARZO 2014 N. 1013

Misure compensative per l'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento dell'area sanitaria-art.3 del DPCM 26.7.2011

La **Regione Friuli Venezia Giulia** ha pubblicato l'Avviso Pubblico per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'equivalenza del titolo conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente, all'attuale laurea della Professione Sanitaria di EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-SANITARIO, secondo quanto previsto dal DPCM 26 luglio 2011.

La scadenza per presentare la domanda di equivalenza è il prossimo 14 luglio.

per approfondire consulta:

Riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento al titolo universitario di Educatore professionale sociosanitario, ai sensi della Legge n. 42/1999, art. 4. comma 2

https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVFG/MODULI/bandi_avvisi/BANDI/5206.html

ORDINE dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione, Albo degli Educatori Professionali ed Elenchi speciali a esaurimento.

La legge 3/2018 ha istituito l'obbligatorietà di iscrizione all'albo: "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo" (Capo II, art. 5, comma 2).

Gli Ordini si organizzano su base provinciale o interprovinciale. Nel caso del Friuli Venezia Giulia l'Ordine dei TSRM PSTRP insiste su tutte le quattro le provincie.

- Chi deve iscriversi all'Albo?

Ogni Educatore Professionale, in servizio attivo presso strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, con titolo di laurea in Educazione Professionale (SNT2) o equipollenti deve iscriversi all'albo professionale.

- E chi svolge il lavoro di Educatore Professionale, riconducibile alle funzioni ed attività del profilo descritto dal DM 520/98 può iscriversi ugualmente?

Coloro i quali svolgano le attività e funzioni dell'Educatore Professionale (520/98) hanno l'obbligo, rispettando alcuni requisiti, di iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento previsti dal DM 9.08.2019, entro e non oltre il 30.06.2020 (fatto salve eventuali proroghe), se possono dimostrare di aver svolto attività professionali previste dal profilo della professione DM 520/98 per almeno trentasei mesi nel periodo compreso tra 01.01.2009 e il 31.12.2018. Tali domande saranno valutate



Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine

in base alla circolare n.62/2020 della FNO TSRM PSTRP (linee guida nazionali) secondo quanto stabilito dall'Ordine.

Per approfondire consulta:

DECRETO 9 agosto 2019

Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (GU Serie Generale n.212 del 10-09-2019)

Documento tratto dall'elaborato redatto dalle CdA del Veneto – Giugno 2020



FAQ – Albi ed Elenchi Speciali a esaurimento per Educatori Professionali

Fonte: www.anep.it

A chi è rivolta la normativa in merito all'istituzione degli Albi?

A tutti coloro che esercitano la professione di educatore professionale con funzioni, compiti e competenze definiti e protetti dal DM 520/98 indipendentemente dal settore o servizio, o campo applicativo ove gli stessi operano, indipendentemente dal regime lavorativo (subordinato o libero professionale) o dalla sede in cui l'esercizio dell'attività avviene (struttura o ente pubblico o privato anche ove non accreditato).

Se sono un Educatore Professionale che lavoro in un Comune o per cooperativa sociali ho l'obbligo di iscrivermi all'albo?

SI! Essendo l'Educatore Professionale come definito dal DM 520/98 professionista sociale e sanitario che opera, con le funzioni di propria competenza, in "strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale" (art. 1 comma 4 DM520/98) per esercitare la professione è obbligatorio l'iscrizione all'albo professionale mediante titolo abilitante.

Non svolgo l'attività di Educatore Professionale, pertanto non ho intenzione di iscrivermi all'albo.

Posso partecipare ad un bando di concorso pubblico?

Per fare una domanda di concorso pubblico per Educatore Professionale con funzioni descritte dal DM 520/98 è obbligatorio essere iscritti all'albo.

Con l'iscrizione all'albo, cambia qualcosa per l'assicurazione professionale?

No, non cambia nulla perché l'obbligo di avere l'assicurazione spetta al professionista (come da legge Gelli 24/2017). Gli Ordini professionali possono proporre un'assicurazione specifica e il professionista iscritto, dopo sua valutazione, può decidere di aderire a quella o altra. L'importante è che l'assicurazione abbia le coperture previste dalla Legge.

I corsi intensivi di 60 CFU che stanno proponendo dalle università di scienze dell'educazione sono utili ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di EP definita dal DM 520 1998?

NO, i corsi intensivi che stanno proponendo le varie università di SDE sono finalizzati a rilasciare la qualifica di EP socio pedagogico così come definito dalla legge 205/2017, qualifica che non abilita all'esercizio della professione di educatore professionale così come normata dal DM 520/98 e non dà la possibilità di iscrizione all'albo professionale .

Si puntualizza inoltre che la legge 205/2017 integrata con il comma 517 della L.145/2018, pur estendendo l'intervento dell'EP socio pedagogico in ambito socio sanitario e della salute, non prevede che esso svolga funzioni già riservate o tipiche dell'EP di cui al 520/98 (confronta comma 594 art. 1 L. 205 e art. 1 legge 4/2013).

Cosa succede se non effettua l'iscrizione?

L'operatore che esercita la professione di Educatore Professionale ai sensi del DM 520/98 che non risulta iscritto al relativo albo può essere perseguibile penalmente per esercizio abusivo della professione.

Quale è la legge che ha istituito gli elenchi speciali per gli educatori professionali?



La legge 145/2018 al comma 537 dell'art.1 ha stabilito che coloro che hanno esercitato la professione di EP per almeno tre anni nel periodo 1-1-2009/31-12-2018, con un titolo utile per le statuizioni nazionali o regionali ma non abilitante per l'iscrizione all'albo, possono continuare ad esercitare l'attività purché si iscrivano agli elenchi speciali.

Il comma 537 della L.145/2018 è rivolto ai soli educatori professionali del 520?

NO, è rivolto in generale alle professioni sanitarie per le quali la legge 3/2018 ha stabilito l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo. Quella dell'EP è una delle 19 professioni sanitarie ed è la professione che più di tutte ha subito una stratificazione normativa nazionale e regionale che ha portato moltissimi professionisti ad esercitare pur in mancanza di un titolo formalmente abilitante.

Entro quando devo iscrivermi all'elenco speciale?

La Legge 145/2018 ha stabilito che ci si doveva iscrivere entro e non oltre il 31/12/2019. Il Decreto Legge 162/2019 art.5 comma 5 ha Prorogato le iscrizioni agli elenchi speciali sino al 30/06/2020.

Ho il titolo di Scienze dell'Educazione (SDE), sono obbligato ad iscrivermi all'elenco speciale?

Se svolgi le funzioni descritte dal DM 520/98 e operi negli ambiti in questo descritto senz'altro SI.

Ho un titolo diverso da SDE (psicologia, ass. soc, titolo rilasciato a seguito di corso regionale specifico non rientrato nell'equipollenza, ecc..), posso iscrivermi agli elenchi speciali?

Se il titolo era previsto in statuizioni nazionali o regionali (es. regolamenti accreditamenti) SI

La legge 205/2017 modificata con il comma 517 della legge 154/2017 prevede che l'EP Socio Pedagogico operi in più ambiti compreso quello sociale, sociosanitario e della salute. Si può operare pertanto al di fuori dell'iscrizione all'elenco speciale limitatamente alla funzione educative?

La funzione educativa dell'educatore professionale socio pedagogico di cui alla Legge 205/2017 e s.m.i., può essere solo riferibile agli apprendimenti formali, informali e non formali ma non ai progetti di autonomia possibile rivolti ai soggetti in difficoltà perché questa è competenza tipica ed esclusiva dell'EP di cui al DM 520/98.

Non si può pertanto operare in alcun ambito al di fuori dell'albo o degli elenchi speciali se si svolgono le funzioni tipiche (educative e riabilitative rivolte all'inserimento/reinserimento sociale dei soggetti in difficoltà) descritte dal DM 520/98

In sintesi:

